ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024

Oggetto CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA

DEMANIALE SUL FIUME MARECCHIA AD USO PONTE STRADALE A REGOLARIZZAZIONE (SP 107 KM 0+050) E IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN LOCALITA' CA' MIGLIORE NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E MAIOLO (RN), OLTRE A ULTERIORE AREA DEMANIALE LIMITROFA AD USO PROVVISORIO PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE IN ALVEO E IN ENTRAMBE LE SPONDE AL FINE DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN AMPLIAMENTO. RICHIEDENTE: PROVINCIA DI

RIMINI - PROCEDIMENTO RN23T0010

Proposta n. PDET-AMB-2024-1866 del 26/03/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei MARZO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME MARECCHIA

AD USO PONTE STRADALE A REGOLARIZZAZIONE (SP 107 KM 0+050) E IMPIANTO

DI DEPURAZIONE DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN LOCALITA' CA' MIGLIORE NEI

COMUNI DI NOVAFELTRIA E MAIOLO (RN), OLTRE A ULTERIORE AREA

DEMANIALE LIMITROFA AD USO PROVVISORIO PER OPERE DI

CANTIERIZZAZIONE IN ALVEO E IN ENTRAMBE LE SPONDE AL FINE DELLA

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN AMPLIAMENTO. RICHIEDENTE:

PROVINCIA DI RIMINI - PROCEDIMENTO RN23T0010

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51
 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante
 Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11

aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti
 il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli

- incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione
 Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e
 l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 05/05/2023 con protocollo n. PG/2023/78138, integrata in data 30/10/2023 con protocollo PG/2023/184056 (in seguito alla richiesta di integrazioni dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - nota del 13/07/2023, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2023/122360), con cui l'Ing. Vittori Giovannino (C.F. VTT GNN 61P20 H294E) in qualità di titolare P.O. Servizio Infrastrutture Viarie dell'Area delle Politiche del Territorio della Provincia di Rimini (C.F./P.IVA 91023860405) con sede legale in Comune di Rimini (RN) ha richiesto la concessione (Pratica RN23T0010):

- A. per l'occupazione, a regolarizzazione, di un'area demaniale sul fiume Marecchia ad uso attraversamento stradale (SP 107 al km 0+050) in località Ca' Migliore in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante) da ricostruire in ampliamento da 1 a 2 corsie per una superficie complessiva di di m² 2.445 e per una lunghezza complessiva di 212 m, suddivisi in ponte di 138 m, rampe di 45 m e strada di 39 m, con realizzazione di un depuratore delle acque di prima pioggia (in sponda sinistra, lato monte) per una superficie di m² 21 collegato al ponte tramite una condotta in PVC DN 300 e 500;
- **B.** per l'occupazione provvisoria (30 mesi da comunicazione di inizio lavori) di un'ulteriore area demaniale limitrofa di 13.620 m² in alveo e in entrambe le sponde del fiume Marecchia per opere di cantierizzazione, con piste di servizio, un guado su 4 tubi DN 900 e un attraversamento in TOC per alloggiamento cavi, al fine urgente della demolizione e ricostruzione in ampliamento del ponte SP 107 al km 0+050 in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante Particelle 1936-1934-1904) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante Particelle 423 571-1);

DATO ATTO:

- le opere oggetto della presente concessione risultano esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni (antecedenti al 2001);
- non si procede, quindi, all'attività prevista dall'art 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7,
 per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione in quanto ricorrono gli estremi di cui al comma 10 art. 3 della L.R. n. 04/07 come modificata dalla Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11;
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 164 del 21/06/2023 e che nei 10 giorni

- successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 04/12/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/205929 ha rilasciato l'autorizzazione idraulica e il nulla osta idraulico prot. n. 83788 del 04/12/2023, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesti con nostra nota del 19/06/2023 PG/PG/2023/107082 e con nota di trasmissione integrazioni essenziali del 17/11/2023 prot. PG/2023/195480 ;
- che il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità della Regione Emilia-Romagna con nota del 25/07/2022 richiamata nella nota di prot. n. 739336 del 11/08/2022 trasmessa e registrata al prot. Arpae PG/2022/133899, ha rilasciato la prevalutazione d'incidenza allegata all'istanza di concessione presentata dalla Provincia di Rimini il 05/05/2023 con protocollo n. PG/2023/78138, recepito nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'Unione di Comuni Valmarecchia con nota del 09/12/2022 trasmessa e registrata al prot.
 Prov. RN n. 27426 del 12/012/2022, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 36/2022 del 09/12/2022, allegata all'istanza di concessione presentata dalla Provincia di Rimini il 05/05/2023 con protocollo n. PG/2023/78138, recepita nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini con nota del 17/11/2022 ha rilasciato il parere favorevole prot. n. 16827-P del 17/11/2022 a non procedere all'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, allegato all'istanza di concessione presentata dalla Provincia di Rimini il 05/05/2023 con protocollo n. PG/2023/78138, recepita

nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;

che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e
prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/55714
del 25/03/2024;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 19/02/2024,
 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R.
 7/2004;
- che il concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 895/2007
 913/2009 e 173/2014 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
- che il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2042 per il ponte SP 107 al km 0+050 e per 30 mesi per le aree provvisorie di cantiere comprensive di piste di servizio, guado e attraversamento in TOC per alloggiamento cavi;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente

procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rilasciare alla Provincia di Rimini (C.F./P.IVA 91023860405), con sede legale in Comune di Rimini:
 - A. la concessione a regolarizzazione per l'occupazione di un'area demaniale sul fiume Marecchia ad uso attraversamento stradale (SP 107 al km 0+050) in località Ca' Migliore in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante) da ricostruire in ampliamento da 1 a 2 corsie per una superficie complessiva di di m² 2.445 e per una lunghezza complessiva di 212 m, suddivisi in ponte di 138 m, rampe di 45 m e strada di 39 m, con realizzazione di un depuratore delle acque di prima pioggia (in sponda sinistra, lato monte) per una superficie di m² 21 collegato al ponte tramite una condotta in PVC DN 300 e 500;
 - B. la concessione per l'occupazione provvisoria di un'ulteriore area demaniale limitrofa di 13.620 m² in alveo e in entrambe le sponde del fiume Marecchia per opere di cantierizzazione, con piste di servizio, un guado su 4 tubi DN 900 e un attraversamento in TOC per alloggiamento cavi, al fine urgente della demolizione e ricostruzione in ampliamento del ponte SP 107 al km 0+050 in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante Particelle 1936-1934-1904) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante Particelle 423 571-1);

- Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto pratica RN23T0010;
- di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2042
 per il ponte SP 107 al km 0+050 e per 30 mesi per le aree provvisorie di cantiere comprensive di piste di servizio, guado e attraversamento in TOC per alloggiamento cavi;
- di stabilire in 30 mesi la durata dell'autorizzazione idraulica alla realizzazione dei lavori, decorrenti dal 04/12/2023, data di ricevimento del parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (autorizzazione idraulica e nulla osta idraulico prot. n. 83788 del 04/12/2023);
- di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso senza fini di lucro, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi D.G.R. 895/2007, della D.G.R. 173/2014, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
- di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
- 6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione idraulica e nulla osta idraulico prot. n. 83788 del 04/12/2023), di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 04/12/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/205929;
- 7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nella prevalutazione d'incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità della Regione Emilia-Romagna con nota del 25/07/2022, richiamata nella nota di prot. n. 739336 del 11/08/2022 trasmessa e registrata al prot. Arpae PG/2022/133899;
- 8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione

- paesaggistica n. 36/2022 del 09/12/2022, rilasciata dall'Unione di Comuni Valmarecchia con nota del 09/12/2022 trasmessa e registrata al prot. Prov. RN n. 27426 del 12/12/2022, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/205929, allegata all'istanza di concessione presentata dalla Provincia di Rimini il 05/05/2023 con protocollo n. PG/2023/78138;
- 9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel parere favorevole prot.
 n. 16827-P del 17/11/2022 a non procedere all'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, rilasciato dal Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini con nota del 17/11/2022, allegata all'istanza di concessione presentata dalla Provincia di Rimini il 05/05/2023 con protocollo n. PG/2023/78138;
- 10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- 11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
- 12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
- 13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 14. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 15. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133

comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

II Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali intestate alla Provincia di Rimini (C.F./P.IVA 91023860405), con sede legale in Comune di Rimini- procedimento RN23T0010.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto:

- A. l'occupazione a regolarizzazione per l'occupazione di un'area demaniale sul fiume Marecchia ad uso attraversamento stradale (SP 107 al km 0+050) in località Ca' Migliore in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante) da ricostruire in ampliamento da 1 a 2 corsie per una superficie complessiva di di m² 2.445 e per una lunghezza complessiva di 212 m, suddivisi in ponte di 138 m, rampe di 45 m e strada di 39 m, con realizzazione di un depuratore delle acque di prima pioggia (in sponda sinistra, lato monte) per una superficie di m² 21 collegato al ponte tramite una condotta in PVC DN 300 e 500
- **B.** l'occupazione provvisoria di un'ulteriore area demaniale limitrofa di 13.620 m² in alveo e in entrambe le sponde del fiume Marecchia per opere di cantierizzazione, con piste di servizio, un guado su 4 tubi DN 900 e un attraversamento in TOC per alloggiamento cavi, al fine urgente della demolizione e ricostruzione in ampliamento del ponte SP 107 al km 0+050 in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante Particelle 1936-1934-1904) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante Particelle 423 571-1)

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2042 per il ponte SP 107 al km 0+050 e per 30 mesi per le aree provvisorie di cantiere comprensive di piste di servizio, guado e attraversamento in TOC per alloggiamento cavi. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
- 2. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota n. 722/2008, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità pubblica, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;
- 3. Essendo i Comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- 3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
- 4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
- 2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

- cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- 6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

- Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
- 10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B) Considerato che l'area risulta ubicata entro un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (SC-ZPS IT4090003 "RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA"), qualora si rendesse necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni dettate dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità della Regione Emilia-Romagna e contenute nella prevalutazione d'incidenza (nota del 25/07/2022, richiamata nella nota di prot. n. 739336 del 11/08/2022):

"Omissis ...

- al termine dei lavori dovrà essere ricostituito il bosco in tutta l'area di cantiere ubicata in destra idraulica e garantita la manutenzione delle piante messe a dimora per almeno 2 anni (sfalcio dell'erba, irrigazione e sostituzione delle eventuali fallanze)"
- C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Unione di Comuni Valmarecchia con autorizzazione paesaggistica n. 36/2022 del 09/12/2022 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ...

- Si chiede di programmare l'esecuzione degli interventi in alveo successivamente al periodo di riproduzione della fauna ittica, che di norma avviene tra maggio e giugno;
- Si auspica la massima cura nella rigenerazione della naturalità del luogo.
- D) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dal Ministero della Cultura Soprintendenza

 Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini con
 parere favorevole prot. n. 16827-P del 17/11/2022 a non procedere all'attivazione della
 procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016,
 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ...

- nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004):
- Si chiede inoltre venga comunicata con un congruo anticipo la data prevista per l'inizio dei lavori, in modo da poter organizzare da parte di personale di questo Ufficio eventuali sopralluoghi in cantiere.".
- E) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza

 Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna con autorizzazione idraulica e

 nulla osta idraulico prot. n. 83788 del 04/12/2023) di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ...

CONDIZIONI GENERALI

1.L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare l'autorizzazione idraulica imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute varia-zioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici compor-tanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;

- 2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;
- 3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;
- 4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

5. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 30 (trenta) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la

condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. la durata del nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 7. le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;
- 8. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato:
- 9. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;
- 10. eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;
- 11. tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da

assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;

- 12. il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;
- 13. la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC RN da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;
- 14. Tutte le dismissioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, ripristinando la morfologia d'alveo preesistente;
- 15. i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente naturale circostante;
- 16. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali;
- 17. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

18. è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, per l'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera e comunque nella misura minima di 100 m a monte e 150 m a

valle; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;

- 19. il soggetto richiedente manleva USTPC Rimini da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;
- 20. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti;
- 21. si intendono autorizzati, e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta ad ARPAE e a USTPC-RN, i soli lavori di taglio della vegetazione spontanea; nell'esecuzione di tali attività il soggetto richiedente resta, in ogni caso, l'unico responsabile del rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;
- 22. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, gli eventuali baraccamenti di cantiere dovranno essere posizionati al di fuori dell'area esondabile con TR 200 anni;

SICUREZZA

- 23. è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso;
 - 24. l'autorizzazione idraulica ed il nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza

idraulica, USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

25. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

26. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale https://aller-tameteo.regione.emilia-romagna.it/, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

27. in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali, delle strutture e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

- La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a
 favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a
 discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il

trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.